

**COMUNE DI CARINARO**  
**Provincia di Caserta**

**IL REVISORE UNICO DEI CONTI**

**Verbale n. 18 del 11 luglio 2025**

Oggetto: Parere su proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 11.07.2025 (Area Contabile):

**"MANCATA RATIFICA NEI TERMINI DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 38 DEL 07/04/2025 - VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025/2027. PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 175, COMMA 5, DEL TUEL".**

\*\*\*

Il sottoscritto **Francesco Puca, Revisore Unico dei Conti**, nominato con delibera consiliare n. 09 del 27/03/2023,

**PREMESSO**

- che con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 07.03.2025 è stato approvato il DUP (Documento unico di programmazione) 2025-2027;
- che con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 07.03.2025 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025-2027;
- che la Giunta comunale ha approvato, in via d'urgenza con i poteri del Consiglio ai sensi dell'art. 175, c. 4, TUEL, la delibera di variazione del bilancio di previsione n. 38 del 7/4/2025 con oggetto *"I variazioni di bilancio di previsione 2025 art. 175, comma 4 e 5, del D.Lgs. 267/2000 e variazione di cassa – articolo 175, comma 5 -bis, lettera D) del D.Lgs. 267/2000"*;
- che in data 26.05.2025 è stata trasmessa la proposta di C.C. n. 16 emanata da parte dell'Ufficio di Area Contabile, a ratifica di tale delibera di Giunta, cui il sottoscritto ha fornito parere favorevole con proprio Verbale n. 11 del 30.5.2025, prot. Ente n. 7162/2025;
- che nella seduta consiliare del 24/06/2025, riscontrato il decorso dei 60 gg dalla data di deliberazione di G.M. n. 38 del 7/4/2025 previsti dall'art. 175, comma 4, D.Lgs. 267/2000, si è proceduto al ritiro della proposta di delibera de qua;

**DATO ATTO CHE**

- La mancata ratifica da parte del Consiglio della variazione di bilancio d'urgenza adottata dalla Giunta, entro i termini perentori stabiliti, rende l'atto della Giunta inefficace *ex nunc*, ovvero dal momento della mancata ratifica in poi, e non *ex tunc* (retroattivamente);
- le eventuali relazioni giuridiche e gli impegni di spesa validamente assunti dalla Giunta durante il periodo di efficacia provvisoria dell'atto non vengono meno automaticamente ma, in assenza di idonea copertura, si trasformano in "debiti fuori bilancio", con necessità di applicazione della procedura di cui all'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000;
- la proposta di delibera, oggetto del presente parere, richiama l'art. 175, comma 5, D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che in caso di mancata o parziale ratifica della delibera di variazione di bilancio adottata dall'organo esecutivo, il Consiglio Comunale sia tenuto ad adottare nei successivi 30 giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata;
- su analoga questione [mancata ratifica] è intervenuta la Corte dei conti Puglia con delibera n. 25/2017/PAR, ad avviso della quale *"qualora siano sorti rapporti giuridici sulla base della deliberazione non ratificata, anche parzialmente, il Consiglio, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine perentorio dei sessanta giorni e comunque entro il 31 dicembre, adotta i*

*provvedimenti necessari nei riguardi dei rapporti sorti sulla base della deliberazione non ratificata. Ad avviso del Collegio il dettato normativo sul punto indica che il termine di trenta giorni, a differenza di quello richiesto per la ratifica, è un termine ordinatorio, in quanto al suo decorso la norma non riconnette l'illegittimità dell'atto tardivamente adottato."*

**CONSIDERATO il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciato**

1. in base al quale si dà atto che le maggiori spese previste dalla Delibera di Giunta n. 38/2025 sono interamente finanziati *"con maggiori entrate che si sono verificate quali manifestazioni numerarie di cassa"*, oltre a stanziamenti già appostati nel bilancio di previsione de 2025-2027 *"per i capitoli di spesa 490, 663, 1270, 1312, 1430, 1580, 1590 [...] per un importo complessivo di € 10.000"*;
2. in base al quale si dà atto che *"la variazione de qua non ha comportato ulteriori incrementi di spesa, essendo in parte finanziata da entrate vincolate alle predette spese ed in parte con utilizzo di maggiori entrate che si sono verificate ad adiuvandum a fronte di quanto previsto nel bilancio di previsione 2025-2027"*;
3. in base al quale si dà atto del permanere degli equilibri di bilancio e del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

**CONSTATATO**

che con la variazione del bilancio proposta viene mantenuto il pareggio finanziario complessivo, ed il rispetto degli equilibri di parte corrente e in c/capitale di cui all'art. 162 D. Lgs. 267/2000,

**APPROVA**

La proposta di delibera in oggetto.

Al contempo, però, occorre ribadire la necessità – nelle ipotesi di adozione di variazioni al bilancio di previsione mediante delibere di Giunta, ai sensi dell'art. 175 comma 4 TUEL – dell'*opportuna motivazione* richiesta nell'atto dell'organo esecutivo. Tale motivazione, della quale la delibera di GC n. 38/2025 è carente, non è una mera formalità posta dalla norma, bensì un requisito giuridico cruciale a sostegno dell'adozione di provvedimenti di variazione in deroga alla procedura ordinaria del Consiglio.

11.07.2025

**Il Revisore Unico dei Conti  
Dr. Francesco Puca**

